

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 16/03/2026

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12/04/2021 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2025, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di condannare l'intermediario al rimborso della quota non maturata dei costi del prestito, complessivamente pari ad € 2.390,85, al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, oltre agli interessi legali "dal reclamo al saldo" e alle spese di procedura e di assistenza difensiva.

B. Costitutosi, l'intermediario resistente si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo: di aver richiesto la sospensione del procedimento in esame, in quanto il Giudice di Pace di Palermo ha sollevato rinvio pregiudiziale alla CGUE con riferimento ad un ricorso intrapreso dallo stesso al fine di far dichiarare l'erroneità di una decisione del Collegio di Palermo; il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione; che, al momento dell'estinzione anticipata, non era stata riconosciuta a favore del ricorrente alcuna somma, non essendo presenti voci di spesa rimborsabili in quanto recurring; la non rimborsabilità dei costi assicurativi; che la restituzione al consumatore degli oneri legati al perfezionamento del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa. Pertanto, l'intermediario chiede, in via preliminare, la sospensione del presente procedimento e, in via subordinata, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare l'eccezione di sospensione dell'odierno procedimento, sollevata dall'intermediario resistente, in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria. Sul punto, il Collegio rammenta che le vigenti Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione nell'ipotesi descritta dall'intermediario, né sembrerebbe venire in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio (così Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025; Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025; Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025; Collegio di Milano, decisione, n. 5397/2025). Pertanto, l'eccezione dell'intermediario non può trovare accoglimento.

3. Parimenti, appare infondata l'eccezione relativa al presunto difetto di legittimazione passiva dell'intermediario in relazione alla richiesta di rimborso di somme che lo stesso intermediario, dopo la conclusione del contratto, ha versato a soggetti terzi (in particolare, al mediatore creditizio per l'attività di intermediazione). Sul punto, si deve osservare che, nella specie, il consumatore sta chiedendo la restituzione di somme indebitamente versate in sede di estinzione anticipata, assumendo che, in quel momento, avrebbe pagato più del dovuto in quanto nel conteggio estintivo si sarebbero dovuti conteggiare, ex art. 125 sexies TUB, dei rimborsi che invece non sono stati considerati. Orbene, ciò che si deve osservare, prima ancora di entrare nel merito, è che, se l'assunto del consumatore si rivelasse fondato, si sarebbe di fronte a un pagamento almeno in parte non dovuto, con conseguente nascita di un obbligo restitutorio gravante su chi ha incassato le somme e a favore di colui che le ha pagate (nello stesso senso, sia pure in relazione alla diversa fattispecie della cessione del rapporto di finanziamento, cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 6816/18). Il fatto che l'intermediario possa avere in precedenza girato a terzi parte delle somme ricomprese nel costo totale del credito resta quindi in questa sede irrilevante e non consente di escludere la sua legittimazione passiva. In questo senso si è del resto già espresso questo Collegio, rilevando che "l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b." (Collegio di Bari, decisione n. 6856/2023; decisione n. 23783/18).

4. Nel merito, il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'art. 125-sexies t.u.b.

5. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

- (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano:

- criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring;
- metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front;
- non rimborsabilità degli oneri erariali.

6. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che la domanda restitutoria formulata dal ricorrente sia meritevole di parziale accoglimento.

7. In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisione n. 10169/2024; decisione n. 6849/2023; decisione n. 14685/2022), accerta la natura up front delle commissioni di attivazione e delle provvigioni all'intermediario.

Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 635,00, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	8.42%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59.17%
- in proporzione alla quota interessi	38.99%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
	Commissioni di attivazione (up front)	€ 217.20	€ 128.51	€ 84.69			€ 84.69
	Provv. all'intermediario (up front)	€ 1,411.80	€ 835.32	€ 550.46			€ 550.46
	Rimborsi senza imputazione						€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 635
interessi legali	1

8. Con riferimento alla richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio pro rata temporis, il Collegio osserva che la sezione II del modulo SECCI depositato agli atti specifica che le rate del prestito erano state calcolate secondo un “piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescenti” e che i pagamenti “saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: 1) spese ed altri oneri legali, 2) interessi moratori, 3) interessi e oneri contrattuali, 4) capitale (importo finanziato)”; inoltre, l’art. 9 delle condizioni generali di contratto chiarisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, “il mutuatario ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Ciò premesso, si rammenta che l’orientamento consolidato di questo Arbitro è nel senso di respingere la richiesta avanzata dal ricorrente a tale titolo e di riconoscere la correttezza dell’abbuono riconosciuto dall’intermediario in conteggio estintivo, ovvero pari all’importo degli interessi ancora da maturare secondo il piano di rimborso contrattuale (progressivo a rata costante posticipata), la cui legittimità è riconosciuta da questo Arbitro (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 13633/2023).

9. Allo stesso modo, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l’assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 635,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE